

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STUDIO FACILE dalla A alla Z

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, l'associazione denominata **"STUDIO FACILE dalla A alla Z"** Associazione di Promozione Sociale (o APS)" di seguito, in breve, "associazione".

L'associazione è un Ente del Terzo settore, disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti e rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile.

La dizione Associazione di Promozione Sociale e l'acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

L'associazione ha sede legale nel comune di COMO in Via Mascherpa n 5, e la sua durata è illimitata

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART.2- Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare, esercita l'attività di:

a-Insegnamento ed il sostegno nell'apprendimento in generale ma con particolare riferimento a soggetti con difficoltà di apprendimento ed a soggetti svantaggiati, a attraverso l'organizzazione di corsi specifici sia individuali che collettivi;

b-Organizzazione di convegni, eventi ed iniziative rivolte alla sensibilizzazione sui temi del sostegno e dell'apprendimento dei soggetti indicati nel punto a)

ART.3- Attività di interesse generale

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs 117/2017 nello specifico riducibile alla lettera d) e lettera l).

1-In particolare l'associazione si propone in aggiunta dei punti descritti nelle finalità di:

- a)** svolgere attività mediazione scuola/famiglia
- b)** formazione docenti nelle scuole con particolare focus sull'attuazione della legge 170
- c)** formazione tutor a sostegno degli studenti con Disturbo Specifico dell'Apprendimento

2-Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (art.35 CTS). L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati (art.36 CTS).

ART. 4- Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale elencate nell'Art 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art.6 del D.Lgs117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

ART. 5- Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 - AMMISSIONE

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito al Codice del Terzo Settore.

I Soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

- I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo ed dello Statuto;
- I soci ordinari sono coloro che, avendo presentato domanda e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo;
- I soci onorari sono coloro i quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci, sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

ART.7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali con la quota associativa. Tale contributo non ha carattere patrimoniale e viene deliberato dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio.

Ciascun associato ha diritto:

- a) Di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali. Per i soci minorenni tale diritto è esercitato dai genitori o chi ne fa le veci;
- b) Di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) Di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) Di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) Di recedere in qualsiasi momento;
- f) Di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste nell'art.21

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) Rispettare il presente Statuto, i regolamenti e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) Versare la quota associativa secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART.8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

- a) - La qualità di socio si perde in caso di recesso, esclusione o decesso.
- b) - L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, ciò non comporta la restituzione della quota associativa e diventa effettiva quando la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo.
- L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle delibere degli Organi Sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
- La perdita della qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo che la comunica all'interessato, il quale, entro 30 giorni può ricorrere all'Assemblea degli Associati, mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

- L'Assemblea delibera dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ART.9 - ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ai volontari possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;

Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Essi possono essere rimborsati delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento delle loro funzioni.

ART.11 - ASSEMBLEA

L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati (in caso di soci minorenni dai genitori o chi ne fa le veci). Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal vicepresidente. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può avere tre deleghe. La delega non può essere conferita ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale. Hanno diritto al voto i soci iscritti da tre mesi e in regola con la quota associativa annua.

ART.12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendo tra i propri associati;
- b) Approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- c) Approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- d) Deliberare in merito alle responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla Legge;
- d) Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- e) Approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART.13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e/o ogni volta che si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

Si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 degli associati o 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo

2. L'Assemblea è convocata, almeno 10 giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta inviata mediante lettera o mezzo elettronico ai destinatari, l'avviso deve contenere le indicazioni dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo della data e dell'ora dell'adunanza.

ART.14 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA E MODALITA' DI VOTO

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza con la metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, e il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci in proprio o per delega iscritti nell'apposti libro dei soci.

L'Assemblea può tenersi per audio e/o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale i principi di buona fede e di parità di trattamento di soci, che sia consentita di accertare l'identità e legittimazione degli interventi da verbalizzare e di discutere e votare simultaneamente sull'ordine del giorno.

All'inizio di ogni seduta l'assemblea elegge un segretario che redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione dell'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni. Il verbale dell'assemblea viene conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle assemblee soci.

ART.15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.

Non può essere nominato Consigliere l'interdetto, l'inabilitato o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai Pubblici Uffici.

ART.16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che lo statuto riservano all'assemblea.

Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri; amministrare curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche.

Predisporre eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il preventivo economico e il programma delle attività, il bilancio consuntivo e la relazione delle attività svolte, proporre l'ammontare della quota associativa annuale.

Adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabile.

Accogliere e respingere le domande degli aspiranti soci e deliberare in merito all'esclusione di soci.

Nominare le cariche sociali: Presidente – Vicepresidente;

Nominare le cariche di Segretario /Tesoriere che può essere scelto tra persone non componenti del C.D. o anche tra non soci.

Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio.

Istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati alle riunioni del C.D. e alle Assemblee.

Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge all'assemblea.

ART.17 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio qualora gli stessi si erano resi assenti ingiustificati alle riunioni del C.D. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei 2/3 dei soci. Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti dimessi o decaduti attraverso la nomina del primo tra i non eletti, se questo non è possibile il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

Il Consiglio Direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria, il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo C.D.

Il C.D. è convocato con almeno otto giorni prima della data della riunione con lettera o mezzo elettronico. In caso di urgenza la convocazione deve essere convocata due giorni prima.

Il C.D. si riunisce su convocazione del Presidente almeno quattro volte l'anno.

Le riunioni del C.D. si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i Consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni senza diritto di voto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione del C.D. deve essere redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle riunioni del C.D.

ART.18 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti del Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, e dura in carica per tre esercizi e può essere rieletto.

Il Presidente:

- Ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio; Da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- Può aprire e chiudere conti correnti bancari /postali ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del C.D., sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione; in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del C.D. Sottoponendo a ratifica nella prima riunione successiva.
- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del presidente.

ART.19 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro dei soci;
- b) Il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) Il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

d) Il registro dei volontari.

I libri alle lettere a,b,c,d sono tenuti a carico del Consiglio Direttivo.

I verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

ART.20 – RISORSE ECONOMICHE

Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- a) Quote associative;
- b) Contributi pubblici;
- c) Contributi privati;
- d) Donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento di patrimonio;
- e) Rendite patrimoniali;
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) Entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art.79, comma 2;
- i) Corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) Entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c.6 art.85 del Dlgs 11/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) Altre entrate espressamente previste dalla Legge;
- l) Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla Legge.

ART.21 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 comma 3, del D.lgs. 117/2017.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art.14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborate dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

ART.22 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.23 – ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART.24 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art.45, comma1, del D.lgs.117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art.9 comma1 del D.lgs. 117/2017.

ART.25 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

